



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 15

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015

L'anno 2015 il giorno 08 del mese di AGOSTO alle ore 15:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Presidente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Bolzan Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Bonetto Davide	Componente del Consiglio	Presente
Cristin Demis	Componente del Consiglio	Presente
- Del Frate Denis	Componente del Consiglio	Presente
Del Frate Nicola	Componente del Consiglio	Presente
Del Pin Lucio	Componente del Consiglio	Presente
Maran Mariarosa	Componente del Consiglio	Presente
Perfetti Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Pigani Guido	Componente del Consiglio	Presente
Pittis Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente

Tavian Lorenzo	Componente del Consiglio	Assente
Tomba Flavia	Componente del Consiglio	Presente
Xodo Antonella	Componente del Consiglio	Presente
Toniolo Paolo	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Vice Segretario sig. Ietri dott.ssa Lara.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

CONDIVISA la proposta avanzata dal Sindaco di discutere tutti i punti all'ordine del giorno dal n. 3 al numero 10 compresi in maniera unitaria in quanto tutti argomenti propedeutici e correlati con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015-2017, salvo poi procedere però singolarmente alla votazione di ogni singola proposta di delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 con il quale dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale (quindi esclusa dalla base imponibile IMU) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- l'esclusione della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'esclusione di un unico immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ad ordinamento militare, alle forze di polizia ad ordinamento civile, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla carriera prefettizia;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato,
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- che non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05.08.2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 4.8.2014;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento rimane valido anche dopo lo scioglimento dell'Unione dei Comuni (avvenuto con decorrenza 31.12.2014) in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.11.2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO ATTO:

- che per l'anno 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è fissato in via straordinaria dalla Legge Finanziaria Regionale 2015 (art. 14 – comma 42 – L.R. n. 27 del 30.12.2014) entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della delibera della Giunta Regionale, da adottarsi entro il 30 aprile 2015 (art. 14 – comma 8 – L.R. n. 27 del 30.12.2014), di determinazione dell'entità del concorso di ogni singola amministrazione locale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto del patto di stabilità;
- che tale deliberazione è stata adottata in data 10 aprile 2015 e pertanto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione era fissato per il 9 giugno 2015;
- poi dell'ulteriore rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 luglio 2015, avvenuto con il Decreto dell'Assessore Regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione Civile n. 836/AAL del 18/5/2015;
- ed infine del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 al **30 settembre 2015**, avvenuto con il Decreto dell'Assessore Regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione Civile n. 974/AAL del 20/7/2015;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto*

legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da parte della Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

PRESO ATTO CHE il Consigliere Comunale Del Frate Nicola, pur presente alla discussione complessiva dei punti dal n.3 al n.10 all’ODG della seduta, esce dall’aula prima dell’inizio delle operazioni di voto;

CON VOTI favorevoli 11, contrari 4 (Bertoldi, Cristin, Pigani, Toniolo) resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) **DI CONFERMARE** per l’anno 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria:

A	ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze	4,0 per mille
B	ABITAZIONE LOCATA E NON LOCATA	9,5 per mille
C	IMMOBILI ATER	7,6 per mille
D	FABBRICATO ad uso diverso dall’abitazione	9,5 per mille
E	AREE FABBRICABILI	9,5 per mille
F	TERRENI AGRICOLI	9,5 per mille

2) **DI CONFERMARE** per l’anno 2015 le seguenti detrazioni sull’Imposta Municipale Propria:

a) **DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE:** ai sensi art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00.- rapportati a periodo dell’anno durante il quale di protrae la destinazione

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. c) del TUEL;

4) **DI INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informativo di cui all’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;

5) **DI TRASMETTERE** a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n.4 (Bertoldi,Cristin, Pigani, Toniolo) resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art.17 - comma 12 - della L.R. 17/2004.=

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li
01/08/2015

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA LARA IETRI

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 01/08/2015

IL RESPONSABILE

DOTT.SSA LARA IETRI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Del Frate Pietro

Il Vice Segretario
f.to Ietri dott.ssa Lara

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 13/08/2015 al 28/08/2015 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 13/08/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Tiziana Mores

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/08/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì 08/08/2015

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Tiziana Mores

Copia conforme all'originale.

Lì 13/08/2015

Il Responsabile del Procedimento
Tiziana Mores